



REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Di Venezia
Sezione Fallimentare Ufficio di Venezia

Il Tribunale di Venezia, Sezione Fallimentare Ufficio di Venezia, composto dai magistrati

Dott. Silvia Bianchi Presidente

Dott. Tania Vettore Giudice

Dott. Sara Pitinari Giudice relatore ed estensore

Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. 168-1/ /2023 r.g.

Letto il ricorso depositato in data 7.9.2023 da GIAN MARCO BELLEMO, nato a Venezia, il 14/08/1970 (CF BLL GMR 70M14 L736R) e residente in Mestre, Venezia, via Aleardo Aleardi nr. 54 int. 1 e la sig.ra SGUAZZIN DONATELLA, nata a Venezia, il 25/09/1968 (CF SGZ DTL 68P65 L736E) e residente in Martellago (Venezia), via Grimani nr. 30 int. 12, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Vito Salvatore Spagnolo per l'apertura della procedura di LIQUIDAZIONE CONTROLLATA FAMILIARE

Letta la relazione del O.C.C. dott. Marta Signori

Sentito il Giudice Delegato a riferire al Collegio

OSSERVA

Premesso che con ricorso depositato in data 7.9.2023 GIAN MARCO BELLEMO e SGUAZZIN DONATELLA hanno avanzato proposta di liquidazione controllata ai sensi degli artt.268 e segg. Del Codice della Crisi di Impresa, cui è stata allegata la relazione redatta dall'O.C.C., che espone una valutazione sulla completezza e della



attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;

ritenuto alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:

sussista la competenza ai sensi dell'art 27 comma 2 del Codice della Crisi;

che il debitore si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2 primo comma lett c) del Codice della Crisi e che lo stesso non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice;

che l'O.C.C. ha effettuato le comunicazioni di cui all'art.269 3 comma Codice della Crisi , all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali;

che pertanto la domanda proposta soddisfa ai requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi ed appare ammissibile;

rilevato come la procedura ex artt. 268 e ss CCI, determinando la liquidazione dell'intero patrimonio salvo le ipotesi di cui all'art. 270 co. 2 lett. e) CCI, non consenta al debitore di formulare una proposta di liquidazione selettiva dei propri beni;

preso atto che il debitore GIAN MARCO BELLEMO percepisce uno stipendio mensile medio, compresi rimborsi e premi di produttività pari ad euro 2.055,00 e che SGUAZZIN DONATELLA risulta essere disoccupata e percepisce allo stato indennità di disoccupazione;

rilevato che le spese mensili, tenuto conto della consistenza del nucleo familiare e del fatto che uno dei figli, seppure maggiorenne, è totalmente a carico della famiglia, ammontano a ben oltre duemila euro;

ritenuto, pertanto, alla luce di quanto indicato dal ricorrente e valutato dall'OCC, di poter indicare in euro 1.750,00 la somma mensile allo stato necessaria ai debitori per il mantenimento proprio e della propria famiglia, mandando sin d'ora al Giudice



Delegato per la rideterminazione della predetta somma in caso di modifiche delle condizioni economiche o delle esigenze di vita del debitore e/o della sua famiglia che dovessero verificarsi nel corso della procedura;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 Codice della Crisi dichiara l'aperta della procedura di liquidazione controllata di GIAN MARCO BELLEMO e SGUAZZIN DONATELLA

NOMINA

Giudice delegato la dott.ssa Sara Pitinari

E liquidatore l'O.C.C. dott. Marta Signori, disponendo la comunicazione a questi della presente sentenza;

ORDINA

Al debitore di depositare entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti reali o personali su beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 60 giorni entro il quale a pena di inammissibilità devono trasmettere al liquidatore a mezzo posta elettronica certificata la domanda di restituzione di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art 201; si applica l'art.10 comma 3

ORDINA

La consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio da liquidare i quali tutti devono essere ritenuti parte dell'attivo della procedura, impregiudicata la valutazione degli organi della procedura circa le gravi e specifiche ragioni richieste dall'art. 270 CCII, ivi compresi l'autovettura di proprietà di Sguazzin Donatella e la quota immobiliare in titolarità di Gian Marco Bellemo;

DISPONE



Che dal giorno di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura

Dato atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da privilegio, pegno o ipoteca nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855 secondo e terzo comma cod. civ.

Dato atto che ai sensi dell'art.268 quarto comma Codice della Crisi non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati in tale norma ad eccezione di quanto infra stabilito

FISSA

ex art 268 Codice della Crisi il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in euro 1.750,00 netti mensili mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione

ORDINA

ai sensi dell'art. 270 co. 4 CCI, che la presente sentenza sia notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, nonché che sia inserita nel sito internet del tribunale

DISPONE

a cura del Liquidatore, la trasmissione della presente sentenza al Conservatore dei Registri Immobiliari competente in relazione agli immobili di proprietà nonché al PRA, ai fini della trascrizione

Così deciso in *Venezia* nella camera di consiglio del *14.9.2023*

Il Giudice estensore

Sara Pitinari

Il Presidente

Silvia Bianchi

